

NOTIZIARIO









GENERALI INA Assitalia il mantenimento del TUO tenore di vita.

Durante l'attività lavorativa:

Per mancato guadagno da infortunio e malattia, da invalidità permanenti, da responsabilità civile verso terzi sia clienti che dipendenti, per la famiglia.

Dopo l'attività lavorativa:

Più pensione, una propria liquidazione, gestione del risparmio.

Per ricevere informazioni sui vantaggi della convenzione GENERALI INA-ASSITALIA, CONFARTIGIANATO-ERAV rivolgetivi presso:

AGENZIA GENERALE DI BORGOMANERO Via Montale 26, Tel. 0322 94700 e -mail: agenzia_321@InaAssitalia.Generali.it Agente Procuratore: Tiziano Novi







ENTE REG. DI ASSISTENZA VOLONTARIA TORINO Via Andrea Doria, 15 - Tel. 011 8127030

IINI FN ISO 9001-2008



Caro Associato, consegna questo coupon all'Agenzia di Borgomanero o di Verbania o invia un mail ed avrai uno Sconto del 20% su una Nuova Assicurazione R. C. Auto.

BUONO VALIDO PER UNO SCONTO DEL 20% per un'AUTO non ancora assicurata con Generali Italia

Confartigianato



Direttore responsabile Renzo Fiammetti Redazione e Amministrazione: via San Francesco d'Assisi, 5/d - Novara

Hanno collaborato: Amleto Impalon Renzo Fiammetti Anita Bordoni

Comitato di redazione: Marco Cerutti Renzo Fiammetti Amleto Impaloni Antonella Legnazzi Fiorenzo Rabozzi Cesare M. Valvo

Impaginazione: Media srl Stampa: Nuova Grafica

Autorizzazione Tribunale C.P. Novara dell'1-7-1949 n. 57 del R. Iscrizione ROC n. 25244 del 20.1.2015 Poste Italiane Spa Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. I, comma I, DCB Fil

Editore:

Confartigianato Servizi Piemonte Orientale s.r.l. via S. Francesco D'Assisi - Novara - tel. 0321 661111

Questo Notiziario Artigiano è stato stampato in 11.000 copie

SOMMARIO

IL PUNTO di Michele Giovanardi,

AUTOSTRADE:

ento negativo di Confartigianato sull'aumento dei pedaggi.

CASA RAPPORTO CONFARTIGIANATO 2 milioni di case italiane in cattive condizioni, ventimila nel Novarese e VCO. "Con bonus edilizia spinta per ristrutturarle"

RIFORMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO:

preoccupazione per il futuro delle CCIAA

PRIMO FEBBRAIO:

al via l'albo artigiani del Canton Ticino, obbligo anche per le imprese italiane che lavorano nel Cantone

TITOLI DI STUDIO, ESPERIENZA E **MOLTA ALTRA BUROCRAZIA:**

COSA CAMBIA CON IL LIA

SANITÀ, SPUNTA UN "TESORETTO" DA UN MILIARDO E MEZZO

Sonzini, presidente ANAP: "Venga usato per aiutare gli anziani che non possono curarsi"

SONZINI, PRESIDENTE ANAP:

LAVORO DIMISSIONI ON LINE TROPPO COMPLICATE. Confartigianato al Governo: 'Le nuove norme vanno corrette

OCCHIO ALLA SICUREZZA !!! Campagna "SICUREZZA SICURA": CHECK UP GRATUITO presso CONFARTIGIANATO

LE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

ELENCATE NELL'ALLEGATO VII DEL D. LGS. 81/08 e s.m.i.

LA SICUREZZA NEI CANTIERI: Imprese affidatarie ed esecutive, lavoratori autonomi e imprese familiari Obblighi previsti dal Titolo IV del D.Lgs 81.08 e smi

TRASPORTO DI RIFIUTI: obbligo di iscrizione all'albo gestori ambientali e pagamento diritto annuale

l'Adeguamento al sistema di tracciabilità dei rifiuti MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (M.U.D.)

CON IL DECRETO "MILLEPROROGHE" ARRIVA IL RINVIO AL 31 DICEMBRE 2016 DEL TERMINE PER

denza al 30 Aprile 2016 PRINCIPALI REGOLE IN TEMA

DI GESTIONE DEI RIFIUTI **COMUNICAZIONE DATI** PER COMPILAZIONE MUD 2016

enza MUD 30 aprile 2016) **BANDO ISI INAIL 2015**

Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e bonifica di materiali contenenti amianto

PROCEDURA PER ACCEDERE AL BANDO

SPESE NON AMMESSE A CONTRIBUTO

AUTORIZZAZIONE

PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA Per le pulitintolavanderie: adeguamento entro giugno 2016 LA RIUNIONE PERIODICA

PER LA SICUREZZA SUL LAVORO:

Obbligo annuale per le imprese che occupano piu' di 15 lavoratori

GALLIATE:

via Pietro Custodi, 61 - tel. 0321 864100 - fax 809609

GRAVELLONA TOCE:

via Liberazione, 20/a - tel. 0323 869711 - fax 848576

OLEGGIO:

via Don Minzoni, 9 - tel. 0321 969411 - fax 93392

OMEGNA:

piazza Mameli, I - tel. 0323 882711 - fax 882744

ROMAGNANO SESIA:

piazza Libertà, 28 - tel./fax 0163 835496

SAN MAURIZIO D'OPAGLIO:

piazza Martiri della Libertà, 3 - tel. 0322 967217

SANTA MARIA MAGGIORE

via Domodossola 5 tel. 0324 905684/fax.0324 954179

STRESA:

via Carducci, 4 - tel. 0323 9393 I I - fax 30442

TRECATE:

corso Roma, 95/a - tel. 0321 784211 - fax 71486

VERBANIA

corso Europa, 27 tel. 0323 588611 - fax 0323 501894

ARONA:

via Roma, 14 - tel. 0322 233711 - fax 249297

BORGOMANERO:

via Matteotti, 42 - tel. 0322 837611 - fax 846219

DOMODOSSOLA

corso Dissegna, 20 - tel. 0324 226711 - fax 481596

CANNOBIO:

via Via Domenico Uccelli, 41 - tel. 0323 70468 - fax 738701

COMUNICATO PER I SOCI E I DIPENDENTI DI CONFARTIGIANATO

E' STATA RINNOVATA PER L'ANNO 2016 LA CONVENZIONE CON



SEDE DI NOVARA - VIALE DANTE ALIGHIERI, 43/A

TEL. 0321/399181 - FAX 0321/33278 www.fleming-research.it - e-mail: novara@fleming-research.it

I soci e i dipendenti di Confartigianato, ed i loro famigliari, previa esibizione di un documento rilasciato dall'ENTE CONVENZIONATO potranno usufruire delle prestazioni sanitarie qui sotto elencate, alle migliori condizioni possibili:

PRESTAZIONE		SCONTO		
ESAMI DI LABORATORIO	(analisi cliniche di base e specialistiche)	15%		
DIAGNOSTICA STRUMI	DIAGNOSTICA STRUMENTALE			
• ECOGRAFICA	(addominale, pelvica, renale, vescicale, tiroidea, prostatica-endorettale, ostetrica, articolare, muscolare, mammella, transvaginale)			
• CARDIOLOGICA	(ECG a riposo, ECG da sforzo, Test di Holter 24 ore, Misurazione Pressione in continuo 24 ore, EcocardioColorDoppler)			
• ANGIOLOGICA	(Eco-Color-Doppler vasi epiaortici, addominali, renali, vasi arteriosi e venosi degli arti superiore e inferiori)			
AUDIOMETRICA	(sordità, acufeni, ipoacusie infantili, sindromi vertiginose)			
ELETTROMIOGRA	FICA (EMG) • SPIROMETRICA • LARINGOSCOPIA			
DIAGNOSTICA RADIOLOGICA	(Rx torace, apparato scheletrico, apparato digerente, mammografia, panoramica dentaria, mineralometria ossea computerizzata - MOC)			
TC HITACHI - 16 STRATI	(apparato scheletrico, arcate dentarie, encefalo, addome, polmoni, fegato, apparato vascolare, colonscopia virtuale, grasso viscerale)			
RISONANZA MAGNETICA ARTICOLARE (RM)	(ginocchio, spalla, gomito, piede, caviglia, polso, mano, segmento osseo, parti molli, anca)			
FISIOTERAPIA	(ultrasuoni, ionoforesi, magnetoterapia, massoterapia, laserterapia, tecarterapia, elettrostimolazione, rieducazione motoria, posturale, sportiva)			
SERVIZIO DI MEDICINA ESTETICA (consulenza medica, trattamenti corpo e viso)				
CHECK UP DI BASE O N	CHECK UP DI BASE O MIRATO (personalizzato)			
IDROCOLONTERAPIA (preparazione alla colonscopia, stipsi, meteorismo)			
SERVIZIO DI GASTROE	NTEROLOGIA (visite mediche, gastroscopia, colonscopia)			
CISTOSCOPIA (endoscopia uretra e vescica)				
CHIRURGIA AMBULATORIALE (dermatologica, vascolare, estetica)				
OSSIGENO-OZONO TERAPIA (discopatie e patologie osteo-articolari)				
TC DENTALE (CONE-BEAM) (panoramiche, cefalometrie, arcate dentarie 3D)				
SERVIZIO INFERMIERISTICO DOMICILIARE				
ESAMI DI MEDICINA DEL LAVORO (esami ematochimici e strumentali)		20%		
VISITE MEDICHE SPECI	ALISTICHE (prima visita, visita di controllo)	NO		

DEL PRESIDENTE



Nelle nostre zone si è persa la memoria di un uomo straordinario che si chiamava Giuseppe Bottacchi. Uomo d'impresa - fornace Bottacchi forse è un nome che a Novara dice ancora qualcosa ... forsema anche uomo pubblico: consigliere comunale e provinciale, assessore, parlamentare. Animatore del Circolo Commerciale, fu promotore e primo presidente della Camera di commercio di Novara: Novara fu l'ultima provincia del Regno d'Italia ad avere una sua Camera di Commercio, dipendendo per lunghi anni da Torino. Una provincia imprenditorialmente ed economicamente matura aveva necessità di una sua Camera di commercio. Addirittura, gli imprenditori novaresi crearono una Camera di commercio di fatto, in attesa del decreto reale: pagarono due volte i diritti, una volta a Torino e una volta a questa Camera di fatti con sede a Novara.

Oggi si ipotizza una riforma delle Camere di commercio, che potrebbe trasformare le Camere in semplici organismi certificativi ... uno riorganizzazione della quale pagheremo tutti le conseguenze, un triste e pericoloso ritorno al passato quando le province, i nostri territori non erano ritenuti degni di avere una vita economica e imprenditoriale matura e responsabile.

di Michele Giovanardi, Presidente di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale



SANARTI www.sanarti.it info@sanarti.it 06.876.780.95

LA SANITÀ INTEGRATIVA

CONTRATTUALE PER I DIPENDENTI DELL'ARTIGIANATO



TITOLARI
COLLABORATORI
LAVORATORI AUTONOMI
FAMILIARI DEI DIPENDENTI E DEI TITOLARI

LE PRESTAZIONI

- ricovero per grandi interventi chirurgici
- prestazioni di alta specializzazione
- visite specialistiche
- ticket sanitari per accertamenti diagnostici e pronto soccorso
- pacchetto maternità
- prestazioni odontoiatriche particolari

- prestazioni di implantologia dentale e di avulsione dei denti
- prestazioni diagnostiche particolari (pacchetti prevenzione) e sindrome metabolica
- grave inabilità determinata da invalidità permanente dovuta a infortunio sul lavoro oppure da gravi patologie
- piani assistenziali per non autosufficienze
- altro...















Autostrade: commento negativo di Confartigianato sull'aumento dei pedaggi.


Lettera alle istituzioni del territorio. Sulle tratte novaresi dell'A4 +6,50%; + 0,86% l'incremento medio in Italia

Anno nuovo, nuovo aumento dei pedaggi autostradali. Per il settimo anno consecutivo, l'avvio del nuovo anno porta consistenti rincari dei pedaggi autostradali. Le tratte che interessano Novara - tratte dell'A4 Torino Milano - hanno ancora una poco invidiabile posizione di privilegio.

Nel 2010 i rincari per le tratte novarese della A/4 avevano superato il 15%, nel 2011 sfioravano il 12%, nel 2012 si attestavano oltre il 6%, nel 2013 l'aumento annunciato fu del 3%, nel 2014 l'incremento fu del 5,27%, contro una media degli aumenti del 3,9 % circa; nell'anno appena concluso la media degli aumenti registrati fu dell'1,32%, con la tratta Torino Milano quasi in linea, con un incremento dell'1,50%.

"Si tratta di aumenti che danneggiano imprese e persone: imprese che devono muoversi per lavoro e che si vedranno ricaricare sui costi di materiali e servizi gli aumentati pedaggi; e i pendolari che quotidianamente percorrono le tratte autostradali per lavoro" denunciano Michele Giovanardi, presidente, e Amleto Impaloni, direttore, di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale.

"L'aumento delle tariffe va a incidere pesantemente, in particolare, sul settore dell'autotrasporto" proseguono



Giovanardi e Impaloni "L'autotrasporto è in difficoltà per costi di esercizio elevati, tariffe che non arginano gli oneri delle imprese, costo del lavoro in aumento e concorrenza di vettori esteri. Gli aumenti decisi non tengono conto dell'andamento del mercato e della situazione di crisi economica che le imprese stanno attraversando. Sono decisioni prese sulla pelle degli utenti senza che migliorino i servizi offerti: abbiamo evidenziato questa situazione al Prefetto di Novara, al Presidente della Provincia di Novara, al Presidente della Camera di commercio di Novara e al Sindaco di Novara, come presidente regionale di ANCI, a cui abbiamo indirizzato una lettera nella quale segnaliamo la situazione dei pesanti rincari e i numerosi cantieri continuamente presenti sulla tratta".

CASA Rapporto Confartigianato

2 milioni di case italiane in cattive condizioni, ventimila nel Novarese e VCO. "Con bonus edilizia spinta per ristrutturarle"

Un quinto delle case italiane è vecchio e in cattive condizioni. Nel nostro Paese infatti, **2.051.808 edifici residenziali,** pari al **16,8% del totale, sono in mediocre e pessimo stato di conservazione.** Una percentuale che sale al **21,1%** per gli edifici costruiti prima del 1981, mentre la quota di riduce al 4,7% per gli edifici nati tra il 1981 e il 2011.

A livello provinciale, le percentuali sono del 12,3% e del 16,3% per il Novarese e il VCO. Nel Novarese gli edifici residenziali pre 1981 bisognosi di intervento sono il 15,7% del totale; nel VCO il 19%; per gli edifici più recenti, le percentuali scendono al 2 % e 1,8 %, rispettivamente.

Lo rileva **un'analisi condotta da Confartigianato**. In totale in Italia si contano **12.187.698 edifici residenziali** - l'84,3% degli edifici totali - con 31.208.161 abitazioni.

Nel Novarese gli edifici residenziali sono oltre ottantamila, con oltre duecentomila abitazioni, nel VCO sono poco meno di sessantamila, per centocinquantamila abitazioni. Gli edifici comprendono case unifamiliari, ville, villette, case a schiera, palazzine in complessi residenziali e condomini o palazzine con negozi o sedi di attività economiche in genere a piano strada. I tre quarti (74,1%) degli edifici residenziali italiani sono stati costruiti prima del 1981 ed hanno quindi 35 anni ed oltre di vita, mentre le realizzazioni più recenti sono il rimanente 25,9%. Nel Novarese e VCO le percentuali "pre 1981" sono più alte, con il 75,4% e l'84% rispettivamente "E' indispensabile - spiega Michele Nicolazzi, delegato della Sezione Edilizia di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale - rendere stabili e permanenti, nella misura indicata nella legge di Stabilità 2016, gli incentivi fiscali che consentono di raggiungere più obiettivi: riqualificazione del patrimonio immobiliare, risparmio ed efficientamento energetico e difesa dell'ambiente, rilancio delle imprese delle costruzioni, emersione di attività irregolari".

"Le cattive condizioni delle case, oltre a mettere a rischio la sicurezza dei cittadini, contribuiscono a gonfiare la **bolletta energetica** delle case. Secondo la rilevazione di Confartigianato, infatti, il comparto residenziale determina il **28,8% dei consumi finali di energia**. Più di quanto assorbono i trasporti su strada (27,7%) e l'industria (22,7%)" prosegue Nicolazzi.

"La spinta a migliorare la condizione delle abitazioni di mol-

ti italiani arriva dai bonus fiscali per ristrutturazioni e risparmio energetico previsti dalla legge di Stabilità. Secondo Confartigianato, la filiera dei settori delle costruzioni e dell'indotto manifatturiero conta complessivamente 680.354 imprese e 1.664.426 addetti. In maggioranza si tratta di piccole aziende: 594.828 micro e piccole imprese fino a 20 addetti dell'edilizia, installazione di impianti e fabbricazione dei mobili, che danno lavoro complessivamente a 1.343.467 addetti. A questi si aggiunge l'indotto manifatturiero in cui operano altre 85.526 imprese e 320.959 addetti (19,3% dell'intera filiera). Nel Novarese e VCO tra Costruzioni e indotto si contano circa ottomila aziende, con poco meno di 20mila addetti". Precisa Amleto Impaloni, direttore di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale.





Riforma delle Camere di Commercio:

preoccupazione per il futuro delle CCIAA

Confartigianato Imprese Piemonte Orientale esprime la più viva preoccupazione per il futuro delle Camere di Commercio e invita il Governo a valutare con attenzione i termini delle riforme che interessano le Camere di Commercio nei decreti del Ministro Madia. Posizione, questa, espressa a livello nazionale in modo unitario da Rete Imprese Italia.

"Le Camere di Commercio, governate attraverso forme di democrazia economica, non generano oneri per la Pubblica Amministrazione poiché sono sostenute dalle imprese. Nelle aree territoriali di provincia come nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola sono sempre state un punto di riferimento per la promozione e lo sviluppo economico e sociale" spiegano Michele Giovanardi, presidente, e Amleto Impaloni, direttore di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale.

"L'allora Provincia di Novara è stata, alla fine dell'Ottocento, l'ultima provincia italiana a vedersi riconosciuta una Camera di commercio: che fu voluta in modo fermo dagli imprenditori della provincia come segno dello sviluppo e della maturità del tessuto imprenditoriale locale, tanto che - in attesa della formalizzazione ufficiale dell'Ente camerale - crearono subito una Camera di commercio di fatto: questo fu lo spirito che portò uomini quali Giuseppe Bottacchi - primo presidente dell'Ente camerale - a rivendicare una Camera di commercio per il nostro territorio, una Camera che fosse motore di sviluppo e progresso" ricordano Impaloni e Giovanardi.

"Se domani le Camere di Commercio saranno ridotte alla mera funzione, pur indispensabile, di soggetti con compiti anagrafico-certificativi, l'economia del nostro territorio ne subirà le conseguenze; se invece con le riforme le Camere troveranno nuovi spazi di gestione delle politiche di sviluppo economico promosse dallo Stato e dalle Regioni, le imprese piccole e grandi ne trarranno sicuri vantaggi".

Confartigianato e tutte le organizzazioni che si riconoscono in Rete Imprese Italia ritengono che lo sviluppo dell'economia e della produttività delle imprese sia l'unica ricetta per favorire l'occupazione e conseguentemente la stabilizzazione sociale. In questo contesto le Camere di Commercio insieme alle Associazioni di rappresentanza sono fondamentali, esistono in tutti i Paesi dell'Unione Europea e dell'OCSE, e sono lo strumento operativo più vicino alle imprese.

"Auspichiamo quindi che nei processi di riforma siano previsti indifferibili misure di snellimento e razionalizzazione delle articolazioni della Pubblica Amministrazione ma che siano esclusi interventi indiscriminati a danno di ciò che oggi, anche nella Pubblica Amministrazione, funziona: come le Camere di Commercio" concludono Giovanardi e Impaloni.

Primo febbraio:

al via l'albo artigiani del Canton Ticino, obbligo anche per le imprese italiane che lavorano nel Cantone

Sei mesi di tempo per adeguarsi. Poi sanzioni di 50mila franchi per gli inadempienti. Confartigianato Imprese Piemonte Orientale: "Grave discriminazione verso i nostri imprenditori; chiediamo verifica rispetto all'accordo sulla libera circolazione delle professioni sottoscritto dalla Confederazione con l'Unione Europea"

Dal primo febbraio per lavorare nel Canton Ticino agli artigiani sarà richiesta l'iscrizione in un apposito Albo: è il risultato dell'entrata in vigore, fra pochi giorni, di una legge cantonale ticinese che obbliga a tale adempimento, non solo le imprese locali ma anche quelle straniere che lavorano nel Cantone. Le aziende avranno sei mesi per adeguarsi ai requisiti: 180 giorni e dopo, chi non avrà adempiuto, rischia una sanzione di 50mila franchi.

"E' una decisione che ci stupisce e che certo avrà ripercussioni negative sulle imprese artigiane italiane, soprattutto delle province del VCO, di Como e di Varese, che lavorano oltre confine, generando aggravi di costi e di burocrazia" denunciano Michele Giovanardi, presidente, e Amleto Impaloni, direttore, di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale.

Sul tema, Confartigianato Imprese Piemonte Orientale ha anche richiesto un incontro al prefetto ff del VCO, Michele Basilicata, per far giungere a Roma la voce delle imprese del territorio.

La norma ha una gestazione che risale a un anno fa, quando

la Federazione del Canton Ticino ha approvato la Legge sulle imprese artigianali che prevede l'istituzione di un albo delle imprese artigianali, la cui iscrizione nello stesso da parte delle imprese è condizione necessaria per l'esercizio della professione nel Cantone, ed è subordinata al rispetto di determinati requisiti professionali.

"Invitiamo tutte le imprese artigiane delle nostre zone che lavorano in Canton Ticino a contattare la sede Confartigianato di Verbania (0323.588611) e Domodossola (0324. 26711) per ricevere informazioni sul nuovo adempimento" spiegano Amleto Impaloni e Michele Giovanardi.

"Oltre a fornire informazioni sulla nuova normativa, stiamo soprattutto intervenendo a livello europeo, nazionale e regionale per verificare se, come riteniamo, questa decisione vada contro l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Europea sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore nel giugno 2002" precisano Giovanardi e Impaloni.

Dai dati divulgati dall'Ufficio di Statistica del Cantone il nuovo provvedimento coinvolgerà 4.548 ditte artigiane individuali e 9.835 dipendenti di società, per un totale di 14.383 italiani che nel corso del 2015 hanno prestato lavoro, per un periodo di tempo inferiore ai 90 giorni anno, nel Canton Ticino.

Diversi i contenuti del provvedimento. Tra l'altro: diplomi e titoli di studio con il riconoscimento unilaterale dei diplomi e certificati esteri da parte della Segreteria di Stato Svizzera - SEFRI; attestati e referenze concernenti l'attività pratica; certificato di solvibilità personale; dimostrazione di lavorare in Svizzera da almeno 5 anni; eventuali infrazioni saranno sanzionate con multe sino a 50.000 franchi.

"Confermiamo il nostro giudizio negativo sul provvedimento e su questo nuovo obbligo che colpisce anche le imprese frontaliere italiane: è evidente l'intenzione, neppure troppo velata, di discriminare gli artigiani e le imprese italiane che lavorano oltreconfine, a favore di imprese locali, limitando lavori e commesse per i nostri artigiani; ribadiamo l'impegno di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale affinché la libera circolazione delle persone e delle professioni sia ristabilito" concludono Impaloni e Giovanardi.



Titoli di studio, esperienza e molta altra burocrazia:

cosa cambia con il LIA

Una sala gremita e molta attenzione per il nuovo Albo artigiani del Canton Ticino: questa la sintesi della serata, promossa da Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, per illustrare la nuova normativa entrata in vigore lo scorso primo febbraio e che dà alle imprese sei mesi di tempo per adeguarsi.

Relatori sono stati Giovanni Moretti, consulente, e Massimo Cavino, docente di Diritto costituzionale dell'Università del Piemonte Orientale. Introduzione a cura di Amleto Impaloni, direttore, e Michele Giovanardi, presidente, di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale.

Presente anche Michele Basilicata, prefetto ff del Verbano Cusio Ossola: nei giorni immediatamente successivi all'entrata in vigore della norma, Confartigianato lo aveva incontrato per illustrare lo stato di difficoltà delle imprese locali che operano con il Canton Ticino.

Nel corso dell'incontro si sono illustrati i contenuti della normativa e presentata l'azione di Confartigianato a tutela delle aziende che lavorano oltreconfine.

Diversi i contenuti del provvedimento, tra l'altro: diplomi e titoli di studio con il riconoscimento unilaterale dei diplomi e certificati esteri da parte della Segreteria di Stato Svizzera - SEFRI; attestati e referenze concernenti l'attività pratica; certificato di solvibilità personale; dimostrazione di lavorare in Svizzera da almeno 5 anni; eventuali infrazioni saranno sanzionate con multe sino a 50.000 franchi.

"Su iniziativa dell'onorevole Enrico Borghi, che ringraziamo per aver recepito le nostre richieste, la Camera dei Deputati ha approvato una mozione che impegna il Governo sulla vicenda" spiega il direttore Amleto Impaloni.

In particolare, sul tema dei titoli di studio, la mozione rileva che "in merito all'omologazione dei titoli di specializzazione professionale degli artigiani italiani con quelli riconosciuti in Svizzera, come già emerso in passato, e ribadito in occasione nell'incontro tenutosi il 30 giugno 2015 presso il Ministero dello sviluppo economico - divisione VI cooperazione economica bilaterale in merito alla professionalità degli elettricisti ed idraulici italiani, l'ostacolo è rappresentato dal diverso percorso formativo adottato nei due Paesi; impedimento che non può essere superato, così come prospettato dalla Svizzera, con l'introduzione di obbligo di frequentazione da parte delle imprese italiane di idoneo corso professionale riconosciuto dal legislatore svizzero e successivo superamento di un esame di pratica;

la disamina della questione dovrebbe tener conto anche di quanto previsto dalle direttive europee 2005/36/CE e 2013/55/UE, che nell'istituire un regime di riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Unione europea, estesa anche ad altri Paesi dello spazio economico europeo (SEE) e alla Svizzera, mira a rendere i mercati del lavoro più flessibili, a liberalizzare ulteriormente i servizi, a favorire il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali e a semplificare le procedure amministrative;

in tal senso sembra significativo quanto sancisce l'articolo 16 della direttiva 2005/36/EU che recita: «Se in uno Stato membro l'accesso a una delle attività legate all'allegato IV o il suo esercizio è subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, lo Stato membro riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e competenze l'aver esercitato l'attività considerata in un altro Stato membro; in questa direzione va anche la direttiva 2013/55/UE, applicabile dal 18 gennaio 2016, che nel prevedere la creazione di una tessera professionale europea consente ai cittadini di poter chiedere il riconoscimento delle proprie qualifiche professionali"

La mozione vede le firme degli onorevoli: Borghi, Alli, Plangger, Braga, Marantelli, Tentori, Guerra, Fragomeli, Senaldi, Gadda, Baruffi, Realacci, Tacconi, Paolo Rossi, Lupi, Bernardo, Vignali, Monchiero, Palladino, Garavini.

Il nuovo Albo, che lascia sei mesi di tempo alle aziende per adeguarsi (quindi sino al 31 luglio prossimo) pone pesanti interrogativi sul futuro delle aziende italiane, segnatamente - ma non solo - quelle del Verbano Cusio Ossola, che lavorano in Svizzera e che, con i nuovi adempimenti, si vedono seriamente danneggiate nella loro attività. I mancati adempimenti sono sanzionati in maniera pesante. Confartigianato è intervenuta a ogni livello denunciando tale situazione che, secondo Confartigianato, va contro anche al trattato fra Confederazione Elvetica e Unione Europea per la libera circolazione delle persone.

Confartigianato Imprese Piemonte Orientale ha attivato il servizio di assistenza per l'iscrizione nel nuovo registro, avviando l'istruttoria per alcune imprese associate avvalendosi anche della collaborazione della Prefettura.

ΑI



Sanità, spunta un "tesoretto" da un miliardo e mezzo

Sonzini, presidente ANAP: "Venga usato per aiutare gli anziani che non possono curarsi"

"Se è vero, come ha previsto la Ragioneria di Stato, che nel 2017 vi sarà un tesoretto di almeno un miliardo e mezzo per la sanità, è bene che rimanga a disposizione della sanità e non

venga utilizzato dal Governo per fare cassa". E' quanto dichiara Andriano Sonzini, presidente ANAP Confartigianato Imprese Piemonte Orientale a seguito delle recenti dichiarazioni del ministro della Salute Beatrice Lorenzin.

"Siamo d'accordo con il ministro a proposito del fatto che le inaspettate risorse, per la verità ancora incerte, potrebbero essere utilizzate per lo sblocco del turn over e per i farmaci innovativi. Ma, a nostro avviso, almeno una parte di queste dovrebbe andare - prosegue il presidente Sonzini - ad attenuare il disagio dei circa 9 milioni di italiani che, secondo i dati dei vari Centri studi, non si curano più".

Quella in atto, secondo Sonzini, "è una situazione assolutamente insostenibile alla quale il Governo deve porre rimedio. Naturalmente - conclude il presidente ANAP - vanno individuati i modi per raggiungere questo scopo: e uno potrebbe essere quello di ridurre il costo dei ticket sanitari, almeno per quelle prestazioni alle quali si rinuncia ma che viceversa sono indispensabili per la salute, e tra queste vi sono soprattutto quelle che riguardano gli anziani".



Pensioni di reversibilità

Sonzini, presidente ANAP:

"Basta incertezza, dal Governo vogliamo chiarezza"

"A nome di milioni di pensionate e pensionati che già godono della pensione di reversibilità e di quelli che potrebbero nel prossimo futuro averne diritto, chiedo al Governo di fare chiarezza immediata su cosa comportano per le famiglie le innovazioni contenute nel disegno di legge delega sulla povertà"

La richiesta viene dal presidente ANAP Confartigianato Imprese Piemonte Orientale Adriano Sonzini, che evidenzia come le notizie date dai media sull'assoggettamento a requisiti reddituali e patrimoniali più stringenti per avere diritto alla prestazione stia facendo crescere nelle famiglie "grande allarme e incertezza".

"Dalle dichiarazioni degli esponenti del Governo non sono emerse rassicurazioni del tutto convincenti e la nostra organizzazione - prosegue Sonzini - riceve quotidianamente decine di telefonate e lettere da iscritti e non iscritti preoccupati che chiedono informazioni su cosa contiene il provvedimento di legge e quali potranno essere le conseguenze per loro".

"Alla luce di tutto ciò - conclude Sonzini - mentre dichiariamo la nostra contrarietà a un eventuale stravolgimento dell'istituto della reversibilità, che è una norma di carattere previdenziale e, come tale, un diritto che si matura con la contribuzione, sollecitiamo il Governo a chiarire i nodi più controversi e ridare tranquillità ai pensionati e alle loro famiglie. E' nostro diritto capire quali sono le intenzioni rispetto alla retroattività della norma, all'assoggettabilità delle prestazioni all'ISEE e quali saranno le percentuali di cumulabilità".





LAVORO Dimissioni on line troppo complicate.

Confartigianato al Governo: 'Le nuove norme vanno corrette'

Nel Paese più burocratico del mondo, anche dare le dimissioni si trasforma in un percorso ad ostacoli. Già, perché, in Italia, dal 12 marzo, lasciare un posto di lavoro diventerà più complicato e oneroso sia per il dipendente sia per il datore di lavoro.

"La nuova follia burocratica è prevista nel decreto ministeriale che istituisce la **procedura telematica per comunicare le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro**. Chi vuole dimettersi non avrà altra scelta: potrà farlo soltanto inviando un modulo alla Posta elettronica certificata del datore di lavoro. Una novità voluta dal Governo per combattere presunti abusi, come le dimissioni in bianco, ma che si trasforma in una sorta di 'via crucis' per imprenditori e gli stessi lavoratori" spiega Amleto Impaloni, direttore di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale. Come funziona il nuovo iter? Il lavoratore deve chiedere il Pin all'Inps e le credenziali di accesso al portale Cliclavoro per poter entrare nel sito del Ministero del Lavoro www. lavoro.gov.it. Una volta entrato, dovrà compilare un modello online con alcuni dati identificativi, in particolare per i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 2008 e quelli relativi alla comunicazione obbligatoria di avvio/proroga/trasformazione o rettifica più recente. Il modulo compilato e salvato sarà associato a un codice identificativo e alla data di trasmissione. A questo punto sarà trasmesso automaticamente dal Ministero all'indirizzo di Posta elettronica certificata del datore di lavoro e alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti.

"Tutta la procedura fa nascere numerosi problemi per i dipendenti e gli imprenditori, a cominciare dai tempi lunghi di assegnazione del Pin e delle credenziali di accesso ai portali governativi fino alla complessità dei dati richiesti al lavoratore per compilare il modulo di dimissioni" denuncia Impaloni "La nuova legge, poi, non dà risposte al problema creato da lavoratori che, senza inviare il modulo telematico, non si presentano più al lavoro. Mistero anche su come gestire, dal punta di vista retributivo, il periodo di preavviso e l'eventuale revoca delle dimissioni. Come considerare, poi, alcuni casi particolari come il collocamento in pensione e le dimissioni durante il periodo di prova?"

"Insomma, tante difficoltà, troppa burocrazia" afferma Impaloni. "Abbiamo sollecitato una radicale modifica della norma per non scaricare sugli imprenditori nuove incertezze e maggiori costi. La procedura va in senso contrario rispetto alla volontà del Governo di liberare cittadini e imprenditori dal pesante fardello di oneri e balzelli burocratici. In una materia già così complessa come quella del lavoro, di tutto abbiamo bisogno tranne che di un altro ostacolo all'attività imprenditoriale".



In tema di sicurezza nei luoghi di lavoro accadono ancora eventi terribili, proposti e a volte enfatizzati nei telegiornali, che colpiscono l'opinione pubblica e le istituzioni. L'unica risposta che la politica riesce a dare sulla sicurezza è un costante aumento degli adempimenti e sanzioni a carico delle imprese, con controlli più incisivi e penalizzanti per le imprese e loro titolari.

Siamo convinti che una soluzione certa, quale strumento fondamentale per migliorare la sicurezza in azienda, sia la prevenzione. Una prevenzione che deve iniziare nelle scuole e non essere solo in capo al datore di lavoro.

Al fine di verificare che le imprese abbiano adempiuto agli

obblighi di legge e conseguentemente scongiurare le pesanti sanzioni in caso di inadempienza, Confartigianato offre un servizio gratuito denominato "Check Up Sicurezza Sicura" che consentirà alle aziende di usufruire di una consulenza sugli adempimenti in ambito di formazione e di assistenza tecnica sulla sicurezza.

Per maggiori informazioni sull'iniziativa e per fissare un appuntamento negli Uffici Confartigianato è possibile telefonare alle segreteria di Novara (tel. 0321/661208) o di Verbania (tel. 0323/588603) oppure inviare una mail a formazione@artigiani.it o a sicurezza.ambiente@artigiani.it



Richiesta da inviare al numero di fax 0321-661253 per l'ufficio Sicurezza e Ambiente o tramite e-mail all' indirizzo di posta elettronica sicurezza.ambiente@artigiani.it



Alla c.a. dell'Ufficio Sicurezza e Ambiente Confartigianato Imprese Piemonte Orientale

Io sottoscrittotitolare/legale rappresentante dell'impresa			
eserce	nte attività di,		
con se	de nel Comune di, Provincia di,		
chiedo	o di essere contattato per chiarimenti relativi a:		
	Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.)		
	Valutazione di rischi specifici: Fonometria (valutazione del rischio rumore), Vibrometria (valutazione del rischio vibrazioni), Valutazione rischio Stress da lavoro correlato, Valutazione del rischio chimico, Valutazione rischio per lavoratori minorenni, gestanti, esposizione all'amianto, movimenti ripetitivi (metodo OCRA), movimentazione manuale dei carichi (NIOSH), esposizione a campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, esposizione ad agenti biologici		
	Piano operativo di Sicurezza (P.O.S.)		
	Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (M.U.D.)		
	Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI)		
	Trasporto rifiuti (Albo Nazionale Gestori Ambientali)		
	Emissione in atmosfera convogliata o di tipo diffuso		
	Consulenza tecnica specifica per Pratica di Inizio Attività		
	Consulenza tecnica generica		
	Bando INAIL		
	Certificato Prevenzione Incendi (CPI)		
	Altro (indicare)		
Telefor	no:		

(Firma)

Il Documento di valutazione dei Rischi

Dec.to Leg.vo 81/08
Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro



Quando è necessaria la rielaborazione del D.V.R.

L'articolo 29 – comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 – Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro stabilisce che la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, previa consultazione del Medico competente e del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, interno o territoriale, (R.L.S. / R.L.S.T.):

- •in occasione di modifiche del processo produttivo
- •della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
- •in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
- •a seguito di infortuni significativi;
- •quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;

entro un termine massimo di trenta (30) giorni dalle rispettive causali.

A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione, adottate per i propri addetti e/o lavoratori, debbono essere aggiornate.

Quando è possibile effettuare una integrazione/aggiornamento del D.V.R.

Il D.D.L. – Datore di Lavoro può effettuare una integrazione/aggiornamento della Valutazione, ragionevolmente, in questi casi:

- •nomina di un nuovo Medico Competente
- •sostituzione dell'R.S.P.P. (interno o territoriale)
- •inserimento di un addetto con pari mansioni rispetto all'esistente (solo a livello DVR non di corsi)
- •modifica della struttura aziendale/societaria dell'impresa (no creazione di nuove imprese), senza cambiamenti nei processi produttivi
- •sostituzione di una apparecchiatura con una di pari utilizzo e livello di rischio
- •cambio di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) soprattutto quando generano un miglioramento della sicurezza
- •gestione del piano di miglioramento previsto in riferimento alla valutazione dei rischi effettuata

Valutazioni dei Rischi specifici soggette a scadenza temporale oppure legata al cambiamento sostanziale dell'esposizione ai rischi medesimi

Valutazione rischio chimico Valutazione del rischio rumore Valutazione rischio vibrazioni Valutazione rischio agenti cancerogeni/mutageni (se presenti)

Attenzione elenco non esaustivo

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI UFFICIO SICUREZZA & AMBIENTE – TEL.: 0321.661111 – EMAIL

sicurezza.ambiente@artigiani.it

LE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

ELENCATE NELL'ALLEGATO VII DEL D. LGS. 81/08 e s.m.i.



Il datore di lavoro che mette a disposizione dei propri lavoratori le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII al D.Lgs 81/08 (elenco sotto riportato) deve sottoporre le stesse a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

QUALI ATTREZZATURE SONO SOGGETTE A VERIFICHE PERIODICHE?

Le attrezzature di lavoro sono suddivise, ai fini dello svolgimento delle verifiche periodiche, nei gruppi di seguito elencati:

Gruppo SC- Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga

Gruppo SP- Apparecchi per il sollevamento di persone

Gruppo GVR- Attrezzature per la produzione/erogazione di gas, vapore, riscaldamento

COME FARE LA COMUNICAZIONE DI MESSA IN SERVIZIO DELL'ATTREZZATURA?

Per "messa in servizio" si intende il primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, dell'attrezzatura.

Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente al 23 maggio 2012, un'attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell'allegato VII, ne dà immediata comunicazione all'INAIL per consentire la gestione della relativa banca dati. L'INAIL assegna all'attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro. Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne e gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente già messi in servizio al 23 maggio 2012, la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento all'obbligo di comunicazione all'INAIL per le finalità di cui sopra.

La comunicazione di messa in servizio per l'immatricolazione deve essere eseguita per via cartacea oppure attraverso la procedura telematica come indicato sul sito internet dell'INAIL "www.inail.it"

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE

La verifica periodica è finalizzata ad accertare la conformità alle

modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro e l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

La **prima verifica periodica** è la prima delle verifiche periodiche e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura di lavoro.

Il datore di lavoro che deve far verificare l'attrezzatura per la prima volta, invia formale richiesta all'INAIL titolare della funzione, almeno 45 giorni prima della scadenza della periodicità riportata nell'allegato VII. Tra i contenuti della richiesta il datore di lavoro indica anche il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, iscritto nell'elenco INAIL di competenza, di cui il titolare della funzione può avvalersi qualora non possa effettuare la verifica direttamente.

La prima verifica periodica è finalizzata a:

- a) identificare l'attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio, inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l'uso del fabbricante. In particolare devono essere rilevate le seguenti informazioni: nome del costruttore, tipo e numero di fabbrica dell'apparecchio, anno di costruzione, matricola assegnata dall'INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio. Deve inoltre prendere visione della seguente documentazione:
 - 1. dichiarazione CE di conformità;
 - dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da disposizioni legislative);
 - 3. tabelle/diagrammi di portata (ove previsti):
 - 4. diagramma delle aree di lavoro (ove previsto);
 - 5. istruzioni per l'uso.
- b) accertare che la configurazione dell'attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d'uso redatte dal fabbricante;
- c) verificare la regolare tenuta del "registro di controllo", ove previsto dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie pertinenti o, negli altri casi, delle registrazioni di cui all'articolo 71, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008;
- d) controllarne lo stato di conservazione;
- e) effettuare le prove di funzionamento dell'attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza.

Al fine di assicurare un riferimento per le verifiche periodiche successive, dovrà essere compilata la scheda tecnica di identificazione. che successivamente costituirà parte integrante della documentazione dell'attrezzatura di lavoro

Le eventuali violazioni devono essere comunicate all'organo di vigilanza competente per territorio. La constatazione di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES), di cui alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle pertinenti direttive comunitarie applicabili, deve essere segnalata al soggetto titolare della funzione.

Per l'esecuzione della **verifiche successive alla prima**, il datore di lavoro richiede l'intervento dell'ARPA, comunicando il luogo presso il quale è disponibile l'attrezzatura almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per l'esecuzione della verifica. All'atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro deve indicare il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale il soggetto titolare della funzione si avvale laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura.

I verbali redatti all'esito delle verifiche devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza.

Le verifiche sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

La documentazione concernente le verifiche deve essere tenuta presso il luogo in cui l'attrezzatura viene utilizzata.

Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la cessazione dell'esercizio, l'eventuale trasferimento di proprietà dell'attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle attrezzature per l'inserimento in banca dati.

COSA S'INTENDE PER INDAGINE SUPPLEMENTARE?

L'indagine supplementare riguarda le gru mobili, le gru trasferibili e i ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato ed è finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie prodottisi nell'utilizzo delle attrezzature di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.



COSA S'INTENDE PER VERIFICA DI INTEGRITÀ DECENNALE?

La verifica di integrità consiste nell'accertamento dello stato di conservazione delle varie membrature mediante esame visivo delle parti interne ed esterne accessibili ed ispezionabili, nell'esame spessimetrico ed altri eventuali prove, eseguiti da personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore di lavoro, che si rendano necessari:

- a) data la non completa ispezionabilità dell'attrezzatura
- b) qualora emergessero dubbi sulla condizione delle membrature
- c) a fronte di situazioni evidenti di danno
- d) in base alle indicazioni del fabbricante per attrezzature costruite e certificate secondo le direttive di prodotto (97/23/CE, 87/404/CEE, 90/488/CEE).

PER LE ATTREZZATURE VERIFICATE DALL'ARPA E MAI DALL' INAIL COME SI PROCEDE?

Le attrezzature per cui non è stata eseguita la prima verifica da parte dell'INAIL, seppur richiesta, ma che sono già state sottoposte a una o più verifiche periodiche, restano esclusivamente sotto il regime di verifiche periodiche successive alla prima, ai sensi della circolare ministeriale n. 23 del 13 agosto 2012.

Nella richiesta di verifica periodica successiva alla prima deve altresì essere indicato il numero di matricola eventualmente già assegnato dall'ISPESL; l'INAIL dovrebbe comunicare tale numero al datore di lavoro nel più breve tempo possibile.

COSA FARE IN CASO DI ATTREZZATURE IN ATTESA DI PRIMA VERIFICA NON MARCATA CE?

Le attrezzature di lavoro fabbricate in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e non marcate "CE" rimangono soggette al previgente regime omologativo, effettuato in via esclusiva dall'INAIL (ex ISPE-SL); successivamente all'iter omologativo tali attrezzature devono essere sottoposte al regime di verifiche periodiche successive alla prima.

COSA FARE IN CASO DI SPOSTAMENTI DELL'ATTREZZATURA?

Il DM 11 aprile 2013 prevede l'obbligo di comunicare ogni spostamento dell'attrezzatura all'INAIL: tali comunicazioni sono funzionali alla gestione delle richieste di verifica periodica, prima e successive. Al riguardo, relativamente alle attrezzature per le quali è stata inoltrata la richiesta di verifica, si possono configurare i seguenti casi:

- 1. Attrezzature in attesa di prima verifica:
 - a. nel caso che l'attrezzatura sia spostata nell'ambito del territorio di competenza della sede INAIL presso la quale è stata inoltrata la precedente richiesta, comunicare lo spostamento a tale sede:
 - b. nel caso che l'attrezzatura sia spostata in un territorio di competenza di un'altra sede INAIL è necessario richiedere la verifica a questa sede e comunicare lo spostamento alla sede INAIL presso la quale è stata inoltrata la precedente richiesta
- 2. Attrezzature in attesa di verifica successiva alla prima:
 - a. nel caso che l'attrezzatura sia spostata nell'ambito del territorio di competenza della sede ARPA presso la quale è stata inoltrata la precedente richiesta/comunicazione, informare dello spostamento tale sede e la rispettiva sede INAIL;
 - b. nel caso che l'attrezzatura sia spostata in un territorio di competenza di un'altra sede ARPA è necessario richiedere/ comunicare la verifica a questa sede e informare dello spostamento la sede ARPA presso la quale è stata inoltrata la precedente richiesta e la sede INAIL del territorio in cui è stata spostata l'attrezzatura.

COSA FARE PER LE ATTREZZATURA A NOLEGGIO?

L'obbligo di sottoporre a verifiche periodiche le attrezzature è in capo al datore di lavoro che mette a disposizione dei lavoratori tali attrezzature.

In base alla Circolare Ministeriale n. 11 del 25.05.2012 è considerata valida la richiesta eseguita da un soggetto espressamente delegato dal datore di lavoro dell'impresa utilizzatrice dell'attrezzatura; in tali casi è opportuno che la delega avvenga in forma scritta.

Per le attrezzature cedute al datore di lavoro a titolo di noleggio senza operatore o concesse in uso, la richiesta di verifica periodica può essere inoltrata dal noleggiatore o dal concedente in uso.

COME AGIRE IN CASO DI ATTREZZATURE FUORI SERVIZIO DEPOSITATE A MAGAZZINO?

Durante i periodi di inattività dell'attrezzatura di lavoro la periodicità delle verifiche periodiche non è interrotta, pertanto se i termini previsti dell'allegato VII del D.Lgs. 81/2008 risultassero trascorsi all'atto della riattivazione dell'attrezzatura di lavoro, è necessario richiedere la verifica periodica prima del suo riutilizzo.

COME CI SI DEVE COMPORTARE CON LE ATTREZZATURE CON FUNZIONALITÀ MULTIPLA?

Si tratta di attrezzature che possono eseguire più di una funzionalità cambiando l'accessorio, come ad esempio i carrelli elevatori telescopici che possono configurarsi come apparecchio di sollevamento mobile se al posto delle forche viene installato il verricello o come ponte sviluppabile se viene installato il cestello.

In questi casi è necessario che le comunicazioni di messa in servizio per l'immatricolazione e le richieste relative alle verifiche periodiche siano inoltrate per le diverse funzionalità, con le diverse modulistiche previste dai titolari delle funzioni.

Principali fonti normative: Art.71, comma 11, del D.Lgs 81/08, D.M. 11 aprile 2011, D.M. 20 gennaio 2012, Art.32, comma 1, let. f) del D.L. 69/2013. Unità operativa INAIL di competenza territoriale per le province di Biella, Novara, Vercelli e Verbania Cusio Ossola: INAIL BIELLA - Via Aldo Moro 13, cap 13900 Biella, Tel. 015/3580511, Fax 015/3580586 e-mail: biella-uotcvr@inail.it. Pec: biella-ricerca@postacert.inail.it ARPA Piemonte Ufficio Verifiche Impiantistiche: Via Pio VII n.9, cap 10135 Torino, Tel. 011/19680200, Fax 011/19681261. Pec: verifiche.impiantistiche@pec.arpa.piemonte.it Elenco dei soggetti abilitati (D.D.22 settembre 2015 G.U. n. 226 29 settembre 2015) reperibile sul sito www.inail.it. Allegato VII al D.Lgs 81/08. E' a disposizione delle imprese associate il servizio Sicurezza e Ambiente, per ogni informazioni in merito al numero 0321-661111 0323-869711 e all'indirizzo e-mail sicurezza.ambiente@artigiani.it

ALLEGATO VII – VERIFICHE DI ATTREZZATURE DI LAVORO

Attrezzatura (denominazione utilizzata nell'allegato VII D.Lgs. 81/2008)	Intervento/periodicità	
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica annuale	
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica annuale	
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Verifica biennale	
Ponti sospesi e relativi argani	Verifica biennale	
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica biennale	
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica triennale	
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm.	Verifica annuale	
Carrelli semoventi a braccio telescopico	Verifica annuale	
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne	Verifica biennale	
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente	Verifica annuale	
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo	Verifica annuale	
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica biennale	
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche annuali	
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche annuali	
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifiche biennali	
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche biennali	
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifiche triennali	
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.	Verifica di funzionamento: biennale Verifica di integrità: decennale	
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale	
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale	
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale	
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale	
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV	Verifica di funzionamento: triennale Verifica di integrità: decennale	
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale	
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapor d'acqua.	Verifica di funzionamento: biennale Visita interna: biennale Verifica di integrità: decennale	
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS < 350 ℃	Verifica di integrità: decennale	
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 ℃	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale	
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW	Verifica quinquennale	

LA SICUREZZA NEI CANTIERI:

Imprese affidatarie ed esecutive, lavoratori autonomi e imprese familiari Obblighi previsti dal Titolo IV del D.Lgs 81.08 e smi

Per migliorare la sicurezza nei cantieri è importante che i soggetti affidatari e i soggetti esecutori dei lavori siano consapevoli dei propri obblighi in materia di salute e sicurezza.

SOGGETTO

IMPRESA AFFIDATARIA:

impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato all'esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione

PRINCIPALI ADEMPIMENTI IN TEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO

- ✓ Verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento
- ✓ Verifica l'idoneità tecnico professionale (rif. Allegato XVII)
- ✓ Coordina gli interventi di cui agli artt. 95 "Misure generali di tutela" e 96 "Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti"
- Verifica la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione
- ✓ Adotta le misure conformi alle prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere (allegato XIII)
- ✓ Predispone l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili
- ✓ Cura la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento
- ✓ Cura la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute
- ✓ Cura le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori
- ✓ Cura che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente
- ✓ Redige il piano operativo di sicurezza (POS)

L'impresa affidataria, ove utilizzi anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovrà esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- ✓ iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- ✓ documento di valutazione dei rischi (DVR)
- documento unico di regolarità contributiva (DURC)
- ✓ dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi

In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori e dei lavoratori autonomi.

Riferimenti agli artt. 96-97-Allegato XVII D.Lgs.81/08 e s.m.i.



IMPRESA ESECUTRICE:

impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali

- ✓ Adotta le misure conformi alle prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere (allegato XIII)
- ✓ Predispone l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili
- ✓ Cura la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento
- ✓ Cura la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute
- ✓ Cura le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori
- ✓ Cura che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente
- ✓ Redige il piano operativo di sicurezza (POS)

Osserva le misure generali di tutela di cui all'art. 15 e cura in particolare:

- ✓ il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità
- ✓ la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- ✓ le condizioni di movimentazione dei vari materiali
- ✓ la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori
- ✓ la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose
- ✓ l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro
- ✓ la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi
- ✓ le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere

L'impresa esecutrice, ove utilizzi anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovrà esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- √ iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- ✓ documento di valutazione dei rischi (DVR)
- √ documento unico di regolarità contributiva (DURC)
- ✓ dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi

Riferimenti agli artt. 95-96-Allegato XVII D.Lgs.81/08 e s.m.i.

LAVORATORE AUTONOMO:

Il lavoratore autonomo deve esibire almeno:

persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione √ iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto

✓ si adegua alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza

- ✓ specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
- ✓ elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- ✓ attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti
- ✓ documento unico di regolarità contributiva (DURC)

Inoltre il lavoratore autonomo:

- ✓ utilizza attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuali (DPI) in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III
- ✓ se utilizza attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (attrezzature indicate nell'accordo Stato Regioni del 22.02.2012 come per es: pale meccaniche, terne, gru ecc) riceve una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone
- ✓ utilizza apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettui la lprestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto

Ha facoltà di:

- ✓ beneficiare della sorveglianza sanitaria
- ✓ partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte

Riferimenti agli artt. 21-94- Allegato XVII D.Lgs.81/08 e s.m.i.

IMPRESA FAMILIARE:

familiare L'impresa è, dal punto di vista giuridico, un'impresa individuale a tutti gli effetti. Il riferimento normativo fondamentale è l'articolo 230 bis del codice civile. Nell'impresa familiare collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Al familiare che presta la propria attività di lavoro in continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, è riconosciuto il diritto al mantenimento secondo le condizioni patrimoniali della famiglia, il diritto alla partecipazione agli utili dell'impresa e dei beni acquistati con essi, nonché agli incrementi anche in ordine all'avviamento in proporzione alla qualità e alla quantità del lavoro prestato

- ✓ Adotta le misure conformi alle prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere (allegato XIII)
- ✓ Predispone l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili
- ✓ Cura la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- ✓ Cura la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- ✓ Cura le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- ✓ Cura che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- ✓ Redige il piano operativo di sicurezza (POS)

Inoltre:

- ✓ I componenti dell'impresa familiare utilizzano attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuali (DPI) in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III
- ✓ Gli incaricati all'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (attrezzature indicate nell'accordo Stato Regioni del 22.02.2012 come per es: pale meccaniche, terne, gru ecc) ricevono una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone
- ✓ I componenti dell'impresa familiare utilizzano apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto

I componenti dell'impresa familiare hanno facoltà di:

- √ beneficiare della sorveglianza sanitaria
- ✓ partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte

Riferimenti agli artt. 21-96 D.Lgs.81/08 e s.m.i.

IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

POS (art.89 D.Lgs.81/08)

Il Piano Operativo di Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili è redatto da ciascun datore di lavoro di imprese esecutrici, in riferimento ad uno specifico cantiere. Il POS deve contenere:

- ✓ i dati dell'impresa esecutrice (il nominativo del datore di lavoro, l'indirizzo e il numero di telefono della sede legale e degli uffici del cantiere, le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice, i nominativi delle figure coinvolte nella sicurezza, ossia l'RLS, gli addetti al primo soccorso e gli addetti alla gestione delle emergenze e prevenzione antincendio, il nominativo del medico competente, nel caso fosse nominato, il nominativo dell'RSPP, il nominativo del direttore tecnico del cantiere, il numero dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi);
- ✓ le specifiche mansioni per la sicurezza svolte in cantiere;
- ✓ la descrizione dell'attività svolta in cantiere;
- ✓ l'elenco dei ponteggi, dei ponti e delle macchine utilizzate in cantiere;
- ✓ l'elenco delle sostanze e dei preparati pericolosi;
- ✓ l'esito della valutazione del rischio rumore;
- ✓ le misure preventive e protettive da integrare al PSC;
- ✓ le procedure complementari richieste dal PSC;
- ✓ l'elenco dei dispositivi di protezione individuale;
- ✓ la documentazione riguardante l'informazione e la formazione dei lavoratori che operano in cantiere.

TRASPORTO DI RIFIUTI:

OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI E PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE



Le imprese e gli enti che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, devono essere iscritte all'Albo vengono così individuate:

- imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti (sia prodotti dalla propria attività sia prodotti dall'attività di terzi);
- imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
- imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
- imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

La domanda di iscrizione all'Albo deve essere presentata in via telematica alla Sezione Regionale o Provinciale nel cui territorio è stabilita la sede legale dell'impresa.

Le imprese che svolgono tali attività e non hanno ancora provveduto all'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali devono procedere all'iscrizione il prima possibile. Il trasporto di rifiuti senza relativa autorizzazione prevede pesanti sanzioni. La sola compilazione del formulario per l'identificazione del rifiuto non è sufficiente al trasporto dello stesso.

Per le imprese già iscritte si ricorda che dal 16 settembre 2015 è stato modificato il sistema del pagamento del diritto annuale. Gli strumenti di pagamento disponibili sono:

- · Carta di credito
- IConto
- Telemaco Pay
- MAV (Scegliendo la modalità di pagamento "MAV elettronico" potrete stampare il documento e recarvi allo sportello bancario per effettuare il pagamento).

Non vengono più accettati i pagamenti effettuati su c/c postale o con bonifico bancario.

Il pagamento del diritto annuale scade il 30 aprile 2016

Il diritto annuale d'iscrizione dovuto all'Albo è differente a seconda della categoria e classe di appartenenza.

In particolare ricordiamo che per le imprese che trasportano i rifiuti prodotti dalla propria attività (categoria 2 bis e 3 bis RAEE) la quota è di \in 50,00.

Per eseguire il pagamento si deve accedere al portale www.albonazionalegestoriambientali.it e si deve selezionare la voce "Login Imprese" (raggiungibile direttamente anche dal link seguente):

http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Impresa/Login.aspx

Le credenziali di accesso sono il Codice Fiscale dell'impresa e la password (l'Albo ha provveduto ad inviare a tutte le imprese avviso di pagamento e password tramite Posta Elettronica Certificata - PEC).

E' comunque possibile recuperare la password cliccando "Recupera password" sul portale di accesso.

Successivamente è necessario cliccare nella sezione DIRITTI.

Si fa presente che l'omissione del pagamento del diritto annuo comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo, che permane fino a quando non venga effettuato il pagamento.

Per chiarimenti vi invitiamo a contattare l'Ufficio Sicurezza e Ambiente di Confartigianato ai numeri 0321-661111 0323-869714, oppure a recarvi presso le nostre sedi.





SISTRI

CON IL DECRETO
"MILLEPROROGHE" ARRIVA
IL RINVIO AL 31 DICEMBRE
2016 DEL TERMINE PER
L'ADEGUAMENTO AL SISTEMA
DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

Il D.L. del 30 dicembre 2015 n. 210 (c.d. Milleproroghe) ha approvato la proroga al 31 dicembre 2016 del termine per l'adeguamento al Sistri (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti).

E' quindi rinviato di un anno l'adeguamento al sistema ossia, in concreto, per tutto l'anno 2016, sono sospese le sanzioni relative al corretto utilizzo del SISTRI.

Si continua con il "doppio binario": continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. riguardo all'utilizzo dei tradizionali registri di carico e scarico cartacei ed i formulari di identificazione rifiuti, nonché le relative sanzioni. Parallelamente, chi lo vorrà, avrà la facoltà di utilizzare il sistema Sistri.

Per chiarezza informativa ricordiamo che la mancata iscrizione a Sistri per le imprese obbligate prevede pesanti sanzioni.

Com'è noto, Confartigianato, è riuscita ad ottenere l'esclusione dal Sistri per le imprese che occupano fino a 10 addetti. Tutte le altre imprese, se producono, recuperano, trasportano, smaltiscono rifiuti speciali pericolosi, hanno l'obbligo di aderire a tale sistema.

Infine le aziende che si erano iscritte al SISTRI, e ad oggi risultano escluse da tale obbligo, devono procedere con la cancellazione dal sistema che deve essere effettuata esclusivamente con la propria chiavetta USB mediante le applicazioni disponibili sul portale dedicato.

Seguiranno informazioni riguardo al contributo Sistri anno 2016.

E' a disposizione delle imprese associate il servizio Sicurezza e Ambiente, per ogni informazioni in merito, per le procedure di iscrizione e di cancellazione al numero 0321-661111 0323-869711 e all'indirizzo e-mail sicurezza.ambiente@artigiani.it

Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (M.U.D.)

scadenza al 30 Aprile 2016

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, quelli smaltiti, avviati al recupero o trasportati nell'anno precedente la dichiarazione (2015). Il modello va presentato entro il 30 aprile di ogni anno.

Soggetti obbligati

Sulla base del D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 (Testo Unico Ambientale) e successive modifiche e integrazioni, i soggetti che devono presentare il MUD, sezione rifiuti, sono:

- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- imprese ed enti, con più di dieci dipendenti*, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti: da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, nonché di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
- chi svolge operazioni di recupero e di smaltimento rifiuti;
- imprenditori agricoli produttori di rifiuti pericolosi con un volume d'affari annuo superiore ad euro 8.000;
- enti e professionisti, organizzati come impresa (per esempio cliniche, poliambulatori, ecc.) che erogano prestazioni sanitarie con relativa produzione di rifiuti pericolosi;
- consorzi costituiti con finalità di recupero di particolari tipologie di rifiuti;



- Comuni o loro consorzi o Comunità montane o Aziende speciali, per la raccolta e gestione di rifiuti urbani e assimilati e per la gestione di rifiuti speciali;
- gestori del servizio pubblico per i rifiuti pericolosi conferiti da produttori in base ad apposita convenzione.

*il numero dei dipendenti si calcola con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'anno cui si riferisce la dichiarazione (2014), aumentato delle frazioni di unità lavorative dovute ai lavoratori a tempo parziale ed a quelli stagionali che rappresentano frazioni, in dodicesimi, di unità lavorative annue. Vanno esclusi dal computo eventuali collaboratori non dipendenti e familiari, i lavoratori interinali, i tirocini formativi e gli stage nonché i contratti di inserimento, di reinserimento e di apprendistato. Per ciò che concerne i titolari e i soci devono essere conteggiati solo se inquadrati come dipendenti dell'azienda, cioè a libro paga. I lavoratori a termine sono compresi se inseriti nell'ordinario ciclo produttivo e quindi rientranti nell'organigramma aziendale (vanno computate le frazioni lavorative in dodicesimi). I lavoratori part- time devono essere computati in proporzione all'orario di lavoro.

Modalità di presentazione

Il MUD deve essere presentato alla Camera di commercio della provincia in cui ha sede l'unità locale che produce o gestisce i rifiuti stessi. Per le imprese di solo trasporto dei rifiuti, per unità locale s'intende la sede legale; per le imprese che svolgono attività di intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione, l'unità locale coincide con la sede presso la quale l'impresa conserva i registri di carico e scarico. Il MUD può essere compilato su supporto cartaceo, su supporto digitale e per via telematica, in relazione al tipo di attività svolta.

Confartigianato Imprese Piemonte Orientale offre il servizio MUD a partire dalla "raccolta dati" necessari ai fini della presentazione della dichiarazione ambientale, sino all'invio telematico alle Camere di Commercio per conto delle Imprese associate.

Per le Imprese associate che intendano compilare in modo autonomo il modulo di raccolta dati, tale modulo viene messo a disposizione in allegato alla presente comunicazione.

Il modulo compilato deve essere inviato all'ufficio Sicurezza & Ambiente per l'elaborazione della dichiarazione MUD, insieme alla delega in allegato e alla fotocopia della Carta d'Identità del legale rappresentante della Vostra Impresa.

Alle Imprese che trasmetteranno il modulo di raccolta dati in allegato verrà applicato un costo del servizio ridotto.

Si precisa che, al fine di effettuare la raccolta dati presso i nostri uffici, è indispensabile recarsi all'appuntamento con registri di carico e scarico dei rifiuti e formulari che riportino i dati relativi ai rifiuti dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Confartigianato Imprese non garantisce la trasmissione del MUD entro la scadenza prevista dalla normativa (30 aprile 2016), per tutti i moduli di raccolta dati trasmessi e/o compilati presso i nostri uffici oltre mercoledì 22 aprile 2016.

Di seguito vengono riportati:

- nota informativa "Principali regole in tema di gestione dei rifiuti"
- modulo raccolta dati Mud
- incarico per sottoscrizione digitale e presentazione telematica Mud (delega)

Per informazioni e per appuntamenti si invitano le Imprese associate a contattare l'Ufficio Sicurezza e Ambiente di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale.

E-mail sicurezza.ambiente@artigiani.it Tel. 0321-661111/0323-869714 Fax 0321-661253

PRINCIPALI REGOLE IN TEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti pericolosi e non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative:

- con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito;
- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;

In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo <u>non può avere durata superiore ad un anno</u>.

L'annotazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi e non pericolosi deve essere effettuata secondo precise cadenze temporali:

- il carico entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto:
- lo scarico entro dieci giorni lavorativi dal conferimento del rifiuto alla ditta autorizzata.

L'utilizzo del registro degli oli NON è più ammesso.

Il produttore deve ricevere entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, il formulario di identificazione del rifiuto, controfirmato e datato in arrivo dal destinatario finale del rifiuto stesso. Il formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore (N.B.: sebbene accade di norma che il formulario venga predisposto dalla ditta che effettua il trasporto del rifiuto, la responsabilità circa la corretta individuazione del rifiuto e della presenza dei dati sul formulario restano a carico del produttore e/o detentore del rifiuto).

Ogni Impresa che trasporta rifiuti, sia che siano prodotti dalla propria attività, sia che siano prodotti dall'attività di soggetti terzi deve essere autorizzata dall'Albo Gestori Ambientali.

Precauzioni generali per un corretto deposito temporaneo di rifiuti

 I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.

- I rifiuti incompatibili (suscettibili, cioè, di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e tossici, o allo sviluppo di notevole quantità di calore), devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
- I contenitori/serbatoi di rifiuti allo stato liquido devono essere raccolti all'interno di opportune vasche o "bacini di contenimento"; il bacino di contenimento deve essere realizzato con materiale idoneo, tale da assicurare un'adeguata tenuta in caso di sversamento accidentale dei reflui, ed impedire, così, la contaminazione del suolo.
 - Nei luoghi di deposito esterni, è buona norma proteggere i depositi con idonee tettoie per evitare l'irraggiamento diretto dei contenitori e l'accumulo di acqua piovana nei bacini di contenimento
 - I serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antirabboccamento qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo

per gli addetti e per l'ambiente.

Qualora il deposito sia ubicato in un locale chiuso, è necessario garantire un'aerazione permanente adeguata.

- Se il deposito avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti, in modo tale da impedirne il contatto col suolo. I rifiuti stoccati in cumuli ("alla rinfusa") devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento.
- I recipienti mobili devono essere provvisti di: idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; accessori dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento; mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

È importante che in corrispondenza del deposito temporaneo di rifiuti venga installata idonea SEGNALETICA DI SICU-REZZA atta ad identificare la tipologia di materiale in stoccaggio, i principali rischi nonché i divieti e le prescrizioni da osservare.

Si ricorda che il limite di stoccaggio di qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale o sintetica, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli minerali per macchinari, turbine o comandi idraulici e quelli contenuti nei filtri usati è di 500 litri.

Qualora gli impianti di stoccaggio siano di capacità superiori a 500 litri, dovranno avere caratteristiche tali da soddisfare quanto previsto nell'allegato C al D.M.16 maggio 1996, n. 392 "Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati", al quale si rimanda.

È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

Si specifica che tale informativa si basa su concetti esposti nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; si presuppone che la conoscenza delle tematiche sopra descritte possa ridurre il rischio di sanzioni amministrative e penali. Ricordiamo alle Imprese associate che l'Ufficio Sicurezza & Ambiente di Confartigianato è a disposizione per chiarimenti, approfondimenti e relativi servizi connessi agli obblighi sopra descritti all'indirizzo e-mail sicurezza.ambiente@artigiani.it o al numero di telefono 0321 661111.





(scadenza MUD 30 aprile 2016)

Si prega di inviare la presente comunicazione all'indirizzo e-mail sicurezza.ambiente@artigiani.it o al numero di fax 0321-661253 entro e non oltre mercoledì 22 aprile 2016

PARTE 1: ANAGRAFICA IMPRESA

RAGIONE SOCIALE IMPRESA:		
TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE/DELEGATO:		
SEDE LEGALE (Via/C.so/Piazza, CAP, Comune):		
UNITA' LOCALE (se diversa dalla sede legale):		
P.IVA/C.F.:		
Numero Iscrizione REA (da visura camerale):		
ATTIVITA' SVOLTA (da visura camerale) Classificazione Atecori 2007 - codice:		
Telefono:	E-mail:	
Numero addetti:		

PARTE 2:SISTRI

Soggetti obbligati al SISTRI: imprese che producono rifiuti pericolosi con più di 10 addetti. Imprese che recuperano o trasportano o smaltiscono rifiuti speciali pericolosi. Tali soggetti dovranno iniziare ad utilizzare obbligatoriamente il sistema SISTRI dal 31 dicembre 2016.

I soggetti obbligati al SISTRI che non hanno ancora provveduto all'iscrizione al sistema SISTRI devono provvedere all'iscrizione.

I soggetti NON obbligati al SISTRI (imprese che producono rifiuti pericolosi con meno di 10 addetti e imprese che recuperano, trasportano o smaltiscono rifiuti speciali NON pericolosi) devono provvedere alla cancellazione dal sistema SISTRI. Tali soggetti non dovranno versare nessun contributo annuale.

Si ricorda che restano fermi gli adempimenti relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti e del formulario di identificazione per la fase del trasporto.

PARTE 3: RACCOLTA DATI RIFIUTI ANNO DI RIFERIMENTO 2015

<u>COMPILARE IL PRESENTE MODULO PER OGNI RIFIUTO PRODOTTO</u> Se l'Impresa occupa meno di 10 addetti compilare solo per rifiuti pericolosi.

RIFIUTO		1	1	•	
Codice CER	2				
SATO FISICO		SOLIDO 🗆	ιτουτρό Π ε	ANGOSO □ POLVE	 :pf П
5/110 11510		301100 🗀		ANGOSO LI FOLVI	.rl L
QUANTITA' PRODOTTA dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015(somma carichi del registro)			KG		
QUANTITA' SMALTITA dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 (somma smaltimenti formulari)			KG		
QUANTITA' IN GIACENZA (somma della quantità di rifiuto in giacenza al 31/12/2014 più la quantità prodotta nel 2015 meno la quantità smaltita nel 2015) IN ATTESA DI ESSERE AVVIATA A RECUPERO*			KG		
QUANTITA' IN GIACENZA IN ATTESA DI ESSERE AVVIATA A SMALTIMENTO*			KG		
zione del rifi	mo formulario del rifiuto in ques uto") ATORE DEL RIFIUTO	tione: l'indicazione di r	ecupero o smal	timento è riportata i	nel campo "Destina-
	KG conferiti (da formulario/i)		mulario/i)	KG	
RAGIONE S	OCIALE				
SEDE	Via	Con	nune		Cap
C.F.					
DESTINATA	RIO DEL RIFIUTO	KG conferiti (da form	nulario/i)	KG	
RAGIONE S	OCIALE				
SEDE	Via	Con	nune		Cap
C.F.					
che i dati forn da ogni e qu Confartigia	con la presente dichiarazione totale ualsiasi responsabilità (civile, ammin omissio nato Servizi Piemonte Orientale s.r.l. Commercio competente per territor	DICHIARA nento dei rifiuti prodotti, ce le gestione realizzata nell' ASSUME responsabilità per quanto ESONERA nistrativa) Confartigianato oni riscontrate nella redaz DELEGA . U. ad inoltrare telematica io rimanendo comunque i	orrispondono quanno 2015 o concerne la glol Servizi Piemonte ione della scheda amente la dichiar responsabile della	palitativamente e quan palità dei dati in essa p e Orientale s.r.l. U. per lazione annuale del M. a veridicità dei dati dic	titativamente alla rea- oresenti eventuali errori ed U.D. alla Camera di chiarati.
		GIONE SOCIALE E P.IV	A/TIMBRO		
,lì	i/2016		FIRMA		

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E

LA PRESENTAZIONE TELEMATICA DEL MUD ALLA C.C.I.A.A.

	Spett. le C.C.I.A.A. di
Il sottoscritto/a	,nato ail
con codice fiscale	in qualità di
della Ditta	,PIVA
dichiara	a di conferire
a CONFARTIGIANATO SERVIZI PIEMONTE ORIE 5/d, 28100 NOVARA, P.IVA/COD.FISC: 014369300	NTALE SRL Unipersonale, Via San Francesco d'Assisi n. 34
procu	ara speciale
per la sottoscrizione digitale e la presentazione tel (MUD) alla Camera di Commercio competente pe	ematica del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale er territorio.
Resta inteso che il sottoscrittodei dati dichiarati.	rimane responsabile della veridicità
Γ.	
,lì	
	Firma autografa

Al presente modello deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto che appone la firma autografa.



INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

Si comunica l'avvenuta pubblicazione del Bando ISI INAIL per incentivi di sostegno alle imprese per la realizzazione di progetti di investimento per migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro o per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale o per progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.

BENEFICIARI

I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura. Rimangono invece escluse quelle che sono state ammesse ai contributi relativi ai bandi ISI anni 2012, 2013 e 2014 e a quello FIPIT 2014.

OBIETTIVO

Incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Per "miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro" si intende il miglioramento documentato delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali (DVR).

PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO

Sono ammessi i progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:

- progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori (ad esempio interventi tecnici mirati all'eliminazione/riduzione dei fattori di rischio legati ad agenti chimici cancerogeni, movimentazione manuale dei carichi, vibrazioni, rumore, incendio, rischio elettrico);
- 2) progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (ad esempio adozione di un Sistema di Gestione per la Sicurezza sul Lavoro (SGSL) certificato OSHAS 180001, adozione di un SGSL di settore previsto da accordi sociali, adozione di un sistema di re-

sponsabilità sociale certificato SA 8000);

3) **progetti di bonifica di materiali contenenti amianto** (costi ammissibili: spese per rimozione, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata dei materiali contenenti amianto, spese relative all'acquisto di materiale sostitutivo nella misura massima di 25 euro per mq di copertura rimossa; costi non ammissibili: rimozione non comprendente lo smaltimento, incapsulamento, confinamento, mero smaltimento di materiale già rimosso).

Le imprese possono presentare un solo progetto per una sola unità produttiva, riguardante una sola tipologia tra quelle sopra indicate. Per i progetti di tipologia 2 l'intervento richiesto può riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico datore di lavoro, anche se operanti in più sedi o più regioni. Per quanto riguarda la tipologia 1 (progetti di investimento), il progetto può essere articolato in più interventi/acquisti purché essi siano tutti riconducibili alla medesima "Tipologia di intervento"; inoltre, la causa di infortunio o il fattore di rischio relativi alla "Tipologia di intervento" devono essere coerenti con la lavorazione di cui alla voce di tariffa selezionata nella domanda e devono essere riscontrabili nel documento di valutazione dei rischi (DVR).

PRINCIPALI PARAMETRI CHE DETERMINANO IL PUNTEGGIO

(comuni a tutte le tipologie di progetto)

Inail conferma l'orientamento di voler premiare le attività più rischiose e le microimprese. Infatti il punteggio è inversamente proporzionale alla dimensione aziendale ed è direttamente proporzionale alla rischiosità della lavorazione sulla quale agisce il progetto presentato.

Si ricorda che il coinvolgimento delle Parti sociali nel proget-

to o l'informativa fornita al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RLST) è requisito premiante.

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AI CONTRIBUTI

L'entità delle risorse destinate alle imprese con sede in Regione Piemonte sono 18.899.384 euro.

Il finanziamento è a fondo perduto ed è costituito da un contributo, in conto capitale, pari al 65% delle spese sostenute dall'impresa per la realizzazione del progetto, al netto dell'Iva e viene erogato dopo la verifica tecnico-amministrativa e la realizzazione del progetto.

Il contributo massimo erogabile è pari a 130.000 euro, il contributo minimo erogabile è pari a 5.000 euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di contributo.

Per i progetti che comportano un contributo ammesso superiore a € 30.000 è possibile richiedere un'anticipazione del 50% previo fideiussione bancaria o assicurativa.

Le linee di finanziamento soggiacciono al regime di "de minimis" e sono compatibili con i benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito (Fondo di garanzia, ISMEA..).

PROCEDURE E TEMPISTICHE

Il bando si svilupperà come nelle passate edizioni attraverso una procedura online suddivisa in tre fasi: inserimento progetto per verifica ammissibilità; download codice identificativo; invio del codice identificativo (Clik-day).

La prima fase si terrà dal 1° marzo 2016 fino alle 18.00 del 5 maggio 2016. Dal 12 maggio 2015 le imprese potranno scaricare il proprio codice identificativo; a partire dal 19 maggio Inail comunicherà date e orari del Click-day.

Ricordiamo che gli incentivi al termine del Click-day vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande.

TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data del 5 maggio 2016. Per "progetto in corso di realizzazione" si intende un progetto per la realizzazione del quale siano stati assunti da parte dell'impresa richiedente, in data anteriore al 5 maggio 2016 obbligazioni contrattuali con il soggetto terzo che dovrà operare per realizzarlo. Si precisa che la firma del preventivo per accettazione non costituisce obbligo contrattuale.

In caso di ammissione al finanziamento, il progetto deve essere realizzato (e rendicontato) entro 12 mesi (365 giorni) decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo.

Di seguito vengono riportate: procedura per accedere al Bando e dettaglio spese non ammesse a contributo.



Per informazioni e consulenze è a disposizione delle imprese associate il servizio Sicurezza e Ambiente al numero 0321-661111 0323-869711 e all'indirizzo e-mail sicurezza.ambiente@artigiani.it.

PROCEDURA PER ACCEDERE AL BANDO

Prima fase: INSERIMENTO ONLINE DEL PROGETTO

Dal 1° marzo 2016, fino alle ore 18.00 del 5 maggio 2016, nella sezione "accedi ai servizi online" del sito Inail le imprese registrate hanno a disposizione un'applicazione informatica per la compilazione della domanda, che consente di:

- effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
- verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
- salvare la domanda inserita;
- effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto "invia".

Prerequisito necessario per accedere alla procedura di compilazione della domanda è che l'impresa sia in possesso di un codice ditta registrato negli archivi INAIL. Le imprese non soggette ad obbligo assicurativo che ne siano sprovviste potranno iscriversi cliccando sull'etichetta "Registrati" collocata in alto a destra nella home page del portale www.inail.it e selezionando la voce "Registrazione utente generico" (https://gestioneaccessi.inail.it/IAA/public/autoregistrazione.action).

Ai fini del raggiungimento della soglia minima di ammissibilità sono stati individuati dei parametri associati sia a caratteristiche proprie dell'impresa sia al progetto oggetto della domanda. Ai parametri sono attribuiti punteggi la cui somma deve raggiungere la soglia minima di ammissibilità pari 120 punti.

Dopo le ore 18,00 del 5 maggio 2016 le domande salvate non saranno più modificabili.

Seconda fase: INSERIMENTO DEL CODICE IDENTIFICATIVO

Dal 12 maggio 2016 le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista e salvato definitivamente la propria domanda, effettuandone la registrazione attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto "invia", possono accedere all'interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice identificativo che le identifica in maniera univoca.

Terza fase: INVIO DEL CODICE IDENTIFICATIVO (CLICK-DAY)

Le imprese possono inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al contributo, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda, ottenuto mediante la procedura di download.

La data e gli orari di apertura e chiusura dello sportello informatico per l'invio delle domande sono pubblicati sul sito Inail a partire dal 19 maggio 2016.

PUBBLICAZIONE ELENCO CRONOLOGICO DELLE DOMANDE ON LINE

L'elenco in ordine cronologico di tutte domande inoltrate sarà pubblicato sul sito www.inail.it, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l'ammissibilità al contributo.

INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE A COMPLETAMENTO DELLA DOMANDA

Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento nell'elenco cronologico dovranno far pervenire, mediante PEC (posta elettronica Certificata), alla Sede INAIL territorialmente competente entro il termine di 30 giorni decorrente dal giorno successivo a quello di perfezionamento della formale comunicazione di pubblicazione dell'elenco cronologico:

- la copia della domanda telematica generata dal sistema, debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa;
- tutti gli altri documenti, previsti per la specifica tipologia di progetto

Ai fini del rispetto del termine dei 30 giorni di cui sopra sarà valida la data di invio del messaggio di posta elettronica certificata con il quale si inoltrano la domanda e i relativi allegati. La mancata presentazione della domanda entro il termine di cui sopra comporta la decadenza della domanda stessa.

VERIFICA TECNICO AMMINISTRATIVA

Nel rispetto del termine di 120 giorni decorrente dalla scadenza dei 30 giorni di cui sopra, l'INAIL procederà al riscontro di quanto inviato dall'impresa allo scopo di verificare l'effettiva sussistenza di tutti gli elementi dichiarati nella domanda on-line e la corrispondenza con i parametri che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi.

Completata l'istruttoria la Sede INAIL territorialmente competente comunicherà il provvedimento relativo all'esito della verifica all'impresa richiedente. La Sede INAIL comunica il provvedimento motivato circa l'esito della valutazione delle osservazioni presentate nonché della conseguente ammissione, non ammissione o parziale ammissione

Contatti INAIL www.inail.it - Numero Verde 803.164



SPESE NON AMMESSE A CONTRIBUTO

Acquisto o sostituzione di:

- dispositivi di protezione individuale ai sensi dell'art. 74 del D. Lgs 81/2008 (fatta eccezione per i progetti riguardanti gli ambienti confinati di cui all'Allegato 1, Tabella 2, Sezione 3, lettera b);
- veicoli, aeromobili e imbarcazioni non compresi nel campo di applicazione del D. Lgs 17/2010;
- impianti per l'abbattimento di emissioni o rilasci nocivi all'esterno degli ambienti di lavoro, o comunque qualsiasi altra spesa mirata esclusivamente alla salvaguardia dell'ambiente;
- hardware, software e sistemi di protezione informatica fatta eccezione per quelli dedicati all'esclusivo funzionamento di impianti o macchine oggetto del progetto di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza;
- mobili e arredi (scrivanie, armadi, scaffalature fisse, sedie e poltrone, ecc.);
- ponteggi fissi.

Non sono inoltre ammesse a contributo le spese relative a:

- acquisto di beni usati;
- trasporto del bene acquistato;
- sostituzione di macchine di cui l'impresa richiedente il contributo non ha la piena proprietà;
- ampliamento della sede produttiva con la costruzione di un nuovo fabbricato o con ampliamento della cubatura preesistente;
- consulenza per la redazione, gestione ed invio telematico della domanda di contributo;
- adempimenti inerenti alla valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- interventi da effettuarsi in luoghi di lavoro diversi da quelli nei quali è esercitata l'attività lavorativa al momento della presentazione della domanda;
- manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d'opera;
- adozione e/o certificazione e/o asseverazione dei progetti di tipologia 2 (progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale) relativi ad imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci;
- compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza nominati ai sensi del D. Lgs 231/2001;
- acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing);
- acquisto di beni indispensabili per avviare l'attività dell'impresa;
- costi del personale interno: personale dipendente, titolari di impresa, legali rappresentanti e soci;
- costi autofatturati.

Nel caso di vendita o permuta di macchine sostituite nell'ambito del progetto di finanziamento il 65% del contributo a carico dell'INAIL verrà decurtato della somma pari alla differenza tra l'importo realizzato con la vendita (o con la permuta) e quello della quota parte del progetto a carico dell'impresa (pari al 35% dell'importo del progetto).

Nel caso in cui l'importo ricavato dalla vendita (o dalla permuta) sia inferiore o pari alla quota parte del progetto a carico dell'impresa (35% dell'importo del progetto) non verrà effettuata alcuna decurtazione.



AUTORIZZAZIONE PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA

PER LE PULITINTOLAVANDERIE: ADEGUAMENTO ENTRO GIUGNO 2016

Entro sei mesi dalla pubblicazione della nuova Autorizzazione in Via Generale D.D. n. 564 (avvenuta sul Bollettino della Regione Piemonte il 24/12/2015), gli stabilimenti costituiti da uno o più impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami (escluse le pellicce) e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso già autorizzate ai sensi della d.d. 10 settembre 2004, n. 279, dovranno rinnovare la propria autorizzazione per le emissioni in atmosfera.

In caso di mancata presentazione

della domanda di adesione lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione con relativo rischio di sanzioni amministrative e penali.

A decorrere dalla data di presentazione della domanda i gestori dei suddetti stabilimenti devono impegnarsi a rispettare i requisiti tecnico-costruttivi, gestionali e le prescrizioni stabilite nella determina tra le quali l'autocontrollo delle emissioni con la compilazione annuale del piano gestione solventi.

Al fine di garantire a tutti gli associati un migliore servizio, consigliamo di attivare le procedure di verifica della propria autorizzazione già nei primi mesi dell'anno.

E' a disposizione delle imprese associate il servizio Sicurezza e Ambiente, per ogni informazione in merito, per la verifica delle autorizzazioni già presenti in azienda e per le pratiche di adeguamento al numero 0321-661111 0323-869711 e all'indirizzo e-mail sicurezza.ambiente@ artigiani.it

LA RIUNIONE PERIODICA PER LA SICUREZZA SUL LAVORO:

OBBLIGO ANNUALE PER LE IMPRESE CHE OCCUPANO PIU' DI 15 LAVORATORI

In tutte le aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori è obbligatoria la riunione periodica sulla sicurezza prevista dall'art. 35 del D.Lgs. 81/2008. La riunione periodica deve essere indetta dal datore di lavoro, almeno una volta l'anno, e ogni volta che si verificano significative variazioni di esposizione al rischio (ad esempio l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori).

Soggetti partecipanti

Il Datore di lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ruolo che può coincidere con il datore di lavoro oppure rivestito da un soggetto esterno, il Medico competente (nelle imprese in cui è prevista la sorveglianza sanitaria) e il Rappresentante dei Lavoratori (RLS o RLSTerritoriale).

Argomenti da trattare

- Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): il datore di lavoro deve portare a conoscenza delle parti i rischi individuati con i relativi criteri di valutazione, le misure di prevenzione e protezione individuate, il programma di attuazione di tali misure per garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza.
- I progressi realizzati rispetto agli obbiettivi di prevenzione e protezione formalizzati nel DVR: i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei DPI.
- L'andamento degli infortuni sul lavoro, delle malat-

- tie professionali e della sorveglianza sanitaria. (Analisi del registro infortuni)
- I programmi di informazione e formazione dei lavoratori, considerate fondamentali per garantire l'attuazione di una cultura preventiva della sicurezza.

Nel corso della riunione periodica possono essere individuati:

- procedure di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni sul lavoro e di malattie professionali;
- obbiettivi di miglioramento della sicurezza sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Il verbale

Al termine della riunione il datore di lavoro predisporrà un verbale che riporti le conclusioni raggiunte e predisporrà il piano d'azione attraverso la distribuzione delle responsabilità, delle attività da svolgere e assegnando dei tempi di esecuzione.

L'inadempienza verso tale obbligo comporta pesanti sanzioni per il datore di lavoro da un minimo di 548,00 ad un massimo di 7.233,60 euro.

Per ulteriori informazioni e per l'espletamento dell'obbligo si invitano le Imprese a contattare l'Ufficio Sicurezza e Ambiente di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale al numero di telefono: 0321.661111 e all'indirizzo e-mail sicurezza.ambiente@artigiani.it

Tablet Samsung Galaxy Tab 3 10.1" 16GB - WiFi

Subito

promozione valida fino ad esaurimento tablet disponibili

con il noleggio della tua nuova stampante.*

Oggi a soli €2,60 al giorno

puoi noleggiare la nuovissima multifunzione Xerox 7225 dotata dell'esclusivo sistema ConnectKev® che vi permette di stampare ovunque siate. Ideale per piccole e medie imprese, silenziosa e compatta, si adatta al vostro modo di lavorare dentro e fuori ufficio.

display intuitivo

Xerox 7225 WorkCentre Multifunzione A3 a colori - 4 cassetti fino a 25 pag./min.

Formula NOLEGGIO "ALL INCLUSIVE" (esclusa carta) con assistenza tecnica fornita direttamente da tecnici DR S.r.l. qualificati e certificati Xerox®.

Per maggiori dettagli, ti aspettiamo nel nostro Showroom.



xerox 🍯

DR s.r.l. via Perugia, 4 (ang.C.so Vercelli) 28100 Novara tel. 0321.627241r.a. / fax 0321.390013 - dr@drufficio.com - www.drufficio.com Soluzioni e servizi per l'ufficio. Dal 1964.



BUSINESSCENTER

AUTOMAGENTA

OFFERTE ESCLUSIVE RISERVATE AGLI ASSOCIATI CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE



CITROËN C3 PICASSO

27%

DI SCONTO da prezzo listino +

6%

DI EXTRA SCONTO in caso ritiro PERMUTA



CITROËN C4 CACTUS

16%

DI SCONTO da prezzo listino +

6%

DI EXTRA SCONTO in caso ritiro PERMUTA



CITROËN GRAND C4 PICASSO

18%

DI SCONTO da prezzo listino +

6%

DI EXTRA SCONTO in caso ritiro PERMUTA



CITROËN BERLINGO

27%

DI SCONTO da prezzo listino

+

6%

DI EXTRA SCONTO in caso ritiro PERMUTA

Disponibili anche in versione COMBI con immatricolazione come AUTOCARRO N1

In più "LEASING SPECIALE PRO" TAN 1,99% con:

- ✓ ASSICURAZIONE INCENDIO/FURTO/ATTI VANDALICI/CRISTALLI e GRANDINE
 - ✓ MANUTENZIONE ORDINARIA e STRAORDINARIA + ASSISTENZA STRADALE

AUTOMAGENTA

NOVARA – VIA VERBANO, 140

Tel. 0321 - 67 95 90

Mail: automagenta-novara@citroen.it

Sito: www.automagenta.citroen.it